

BERLIN PACKAGING **WHISTLEBLOWING** **POLICY**

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BERLIN PACKAGING ITALY S.P.A. IL 19 GENNAIO 2024



Whistleblowing Policy

Indice



| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1. OBIETTIVO E SCOPO | 03 | 8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO | 10 |
| 2. AMBITO DI APPLICAZIONE | 03 | 9. DIVULGAZIONE PUBBLICA | 11 |
| 3. DEFINIZIONI | 03 | 10. TUTELE DEI SOGGETTI PROTETTI | 11 |
| 4. SOGGETTI: CHI PUÒ SEGNALARE | 05 | 10.1. Condizioni per beneficiare delle tutele | 11 |
| 5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI | 06 | 10.2. Tutela della riservatezza | 11 |
| 5.1. Elementi della Segnalazione | 06 | 10.3. Divieto di Ritorsione | 12 |
| 5.2. Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della normativa whistleblowing | 06 | 10.4. Limitazioni della tutela dei Soggetti Protetti | 12 |
| 6. CANALI DI SEGNALAZIONE | 07 | 11. FLUSSI INFORMATIVI TRA COMITATO ETICO E ORGANISMO DI VIGILANZA | 13 |
| 7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA | 07 | 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 13 |
| 7.1. Portale Informatico | 07 | 13. FORMAZIONE E INFORMAZIONE | 13 |
| 7.2. Segnalazione in forma orale | 08 | 14. APPROVAZIONE, REVISIONE E DIVULGAZIONE | 13 |
| 7.3. Incontro diretto | 08 | | |
| 7.4. Segnalazioni pervenute a soggetto diverso dal Comitato Etico | 08 | | |
| 7.5. Comitato Etico | 08 | ALLEGATO I - MISURE RITORSIVE | 14 |
| 7.6. Gestione delle Segnalazioni Interne | 08 | ALLEGATO II - NORMATIVE E AUTORITÀ EUROPEE | 15 |
| 7.7. Archiviazione della documentazione e conservazione delle Segnalazioni | 10 | | |

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



1. OBIETTIVO E SCOPO

Il gruppo Berlin Packaging si impegna a mantenere i più alti standard di onestà, integrità, trasparenza e responsabilità; in tale ottica, le segnalazioni di Violazioni (come di seguito definite) possono aiutare a identificare e affrontare tempestivamente criticità e rischi cui sono potenzialmente esposte tutte le società appartenenti al gruppo Berlin Packaging. La presente **whistleblowing policy** per la gestione delle segnalazioni c.d. "*whistleblowing*" (di seguito, la "**Policy**"), adottata in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito, la "**Direttiva Whistleblowing**"), al D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito, "**Decreto Whistleblowing**") nonché alle relative leggi di recepimento adottate dagli Stati membri dell'Unione Europea, elencate nell'Allegato II della presente Policy (di seguito, le "**Normative Whistleblowing Europee**") (la Direttiva Whistleblowing, il Decreto Whistleblowing e le Normative Whistleblowing Europee, di seguito, congiuntamente, le "**Normative Applicabili**"), ha lo scopo di disciplinare la gestione delle segnalazioni, regolamentare i canali di segnalazione attivati e il relativo funzionamento, definire l'oggetto delle segnalazioni rilevanti ai sensi delle Normative Applicabili ed illustrare le misure di tutela garantite al Segnalante (come di seguito definito) e agli altri Soggetti Protetti (come di seguito definiti).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a Berlin Packaging Italy S.p.A. (di seguito "**BPI**") e a tutte le sue società controllate e affiliate aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea rispetto alle quali trova applicazione la Direttiva Whistleblowing (di seguito, BPI e le sue società controllate e affiliate interessate, congiuntamente, il "**Gruppo**").

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi.

- **Autorità competenti per le Segnalazioni Esterne:** i soggetti individuati dalle Normative Applicabili competenti alla ricezione e gestione delle Segnalazioni Esterne, di cui all'Allegato II alla presente Policy;
- **Comitato Etico:** l'organo collegiale incaricato della ricezione e gestione delle Segnalazioni Interne per il Gruppo;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale del Gruppo, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica;
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La Divulgazione Pubblica è ammessa nei casi previsti dalle Normative Applicabili ed illustrati al paragrafo 9, essendo sussidiaria rispetto alla Segnalazione Interna o Esterna;

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



- **Informazioni sulle Violazioni:** le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella società del Gruppo con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico nell'ambito del Contesto Lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni;
- **Modello 231:** modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e relativi allegati di BPI e delle società del Gruppo che lo hanno adottato;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo istituito da BPI e/o dalle società del Gruppo che hanno adottato il Modello 231 e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 stesso;
- **Persone Coinvolte:** le persone fisiche o giuridiche menzionate nella Segnalazione Interna, nella Segnalazione Esterna o nella Divulgazione Pubblica come persone implicate nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Portale Informatico o Portale:** il canale interno di segnalazione informatico di Gruppo, dedicato alla trasmissione e gestione delle Segnalazioni Interne;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, quali, in via meramente esemplificativa, i comportamenti elencati nell'Allegato I della presente Policy;
- **Riscontro:** la comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del Contesto Lavorativo (si veda il successivo paragrafo 4 della presente Policy);
- **Segnalato:** la persona fisica alla quale la violazione è attribuita nella Segnalazione Interna o Esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica;
- **Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle Violazioni. Ai fini della presente Policy, la Segnalazione può essere Interna od Esterna;
- **Segnalazione Anonima:** la Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante. Tale Segnalazione è gestita dal Gruppo secondo le modalità previste dal paragrafo 7;
- **Segnalazione Esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i canali predisposti dalle Autorità competenti per le Segnalazioni Esterne;
- **Segnalazione Interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna istituiti dal Gruppo;

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



- **Seguito:** l'azione intrapresa dal Comitato Etico per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Soggetti Protetti:** i soggetti ai quali sono estese le tutele previste dalle Normative Applicabili; rientrano in tale categoria:
 - il Segnalante;
 - il c.d. facilitatore, ossia la persona fisica che fornisce assistenza al Segnalante per l'effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - i colleghi e le persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante, che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, ovvero legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le persone di cui ai punti precedenti lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo delle stesse;
- **Violazioni:** le violazioni della normativa comunitaria o dei singoli Stati membri, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Per il dettaglio delle Violazioni che possono formare oggetto di una Segnalazione, si rimanda al successivo paragrafo 5 e all'Allegato II alla presente Policy.

4. SOGGETTI: CHI PUÒ SEGNALARE

Possono effettuare Segnalazioni tutti i soggetti che intrattengono rapporti di lavoro o di collaborazione con il Gruppo. In particolare:

- (i) **lavoratori subordinati** che operano all'interno del Gruppo;
- (ii) **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa per conto o in favore del Gruppo;
- (iii) coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con il Gruppo (es. fornitori), liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti, notai, etc.) e i consulenti che prestano la propria attività presso il Gruppo;
- (iv) **volontari, stagisti e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso il Gruppo;
- (v) **azionisti** e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il Gruppo;
- (vi) chiunque segnali Informazioni sulle Violazioni acquisite: (i) nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato, purché le Informazioni sulle Violazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso; (ii) durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali, nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato; (iii) durante lo svolgimento del periodo di prova presso il Gruppo.

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto qualsiasi Informazione sulle Violazioni, comportamenti finalizzati ad occultarne la commissione o misure ritorsive adottate nei confronti del Segnalante e/o degli altri Soggetti Protetti.

A titolo esemplificativo, possono essere segnalati fatti riconducibili a:

- (i) corruzione, dazione di denaro, beni o altra utilità a pubblici ufficiali;
- (ii) riciclaggio di denaro;
- (iii) violazioni della normativa afferente alla tutela dell'ambiente o in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (iv) irregolarità o situazioni sospette relative a omaggi, donazioni o sponsorizzazioni;
- (v) violazioni delle policy e/o delle procedure aziendali.

Si rinvia a quanto indicato all'Allegato II alla presente Policy per il dettaglio delle possibili Violazioni in base alle Normative Applicabili.

Inoltre, le violazioni delle regole e dei principi contenuti nel Codice di Condotta Globale e nelle linee guida/procedure aziendali possono essere oggetto di segnalazione attraverso il canale di segnalazione interno di cui al paragrafo 7.

5.1. Elementi della Segnalazione

Ai fini dell'ammissibilità della Segnalazione quest'ultima deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- (i) **oggetto:** una chiara descrizione dei fatti oggetto della Violazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo della stessa (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, ecc.) e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti;
- (ii) **Segnalato e altri soggetti coinvolti:** le generalità o qualsiasi altro elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione.

Inoltre, è utile che il Segnalante:

- (i) indichi eventuali altri soggetti che possono riferire Informazioni sulle Violazioni;
- (ii) invii eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione o che possa confermare la fondatezza dei fatti;
- (iii) indichi ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Nei limiti consentiti dalla legge e dal Portale, le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

5.2. Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della normativa whistleblowing

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Policy le Segnalazioni aventi ad oggetto quanto segue:

- le rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione (a titolo esemplificativo, le segnalazioni in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014), nonché le segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Tali segnalazioni – al pari di quelle che, in quanto non rientranti nell'ambito oggettivo o soggettivo delle Normative Applicabili, non sono soggette alla presente Policy –, anche ove effettuate tramite il canale di segnalazione interna predisposto dal Gruppo, in quanto lesive di principi o prescrizioni contenuti nel Codice di Condotta Globale del Gruppo o in altre procedure aziendali vigenti, saranno gestite in conformità con le procedure interne di Gruppo.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE

Conformemente alle Normative Applicabili, i canali di segnalazione delle Violazioni si articolano su tre livelli:

- 1) **canale di segnalazione interna** predisposto dal Gruppo, la cui gestione è affidata al Comitato Etico che assume il carattere di canale principale e privilegiato;

- 2) **canali di segnalazione esterna**, predisposti e gestiti dalle Autorità competenti per le Segnalazioni Esterne di cui all'Allegato II alla presente Policy. Il ricorso a tali canali esterni è ammesso alle condizioni e con le modalità illustrate nel successivo paragrafo 8;
- 3) **Divulgazione Pubblica**: il ricorso a tale modalità di Segnalazione è ammesso alle condizioni e con le modalità illustrate nel successivo paragrafo 9.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il canale di segnalazione interna predisposto dal Gruppo è articolato come di seguito descritto.

7.1. Portale Informatico

Il Portale Informatico, messo a disposizione da una società esterna specializzata in software per le segnalazioni interne alle aziende, garantisce la sicurezza e la protezione dell'identità del Segnalante attraverso un sistema di criptazione delle comunicazioni, nonché la riservatezza dell'identità del Segnalato e delle Persone Coinvolte e/o del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dalle Normative Applicabili. I dati non vengono pertanto trasferiti né gestiti tramite i server interni del Gruppo.

Per effettuare una Segnalazione tramite Portale informatico, il Segnalante dovrà accedere tramite il seguente link: [Portale Informatico](#). Il Portale Informatico permette di effettuare le Segnalazioni sia fornendo le generalità del Segnalante che in forma anonima, a scelta del Segnalante.

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



7.2. Segnalazione in forma orale

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche telefonicamente, interloquendo con un operatore messo a disposizione della società esterna che gestisce il Portale Informatico, il quale provvederà a compilare i moduli del Portale Informatico per conto del Segnalante. I numeri telefonici da chiamare per effettuare le Segnalazioni in forma orale sono disponibili al link del [Portale Informatico](#), nella sezione "Call Us".

7.3. Incontro diretto

Il Segnalante ha la possibilità di richiedere un incontro diretto, fisico o virtuale, con il Comitato Etico al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della Segnalazione. Il Comitato Etico può, in tal caso, delegare uno o più componenti a parteciparvi presso il luogo individuato dal Comitato Etico stesso per lo svolgimento dell'incontro al fine di tutelare la riservatezza del Segnalante.

La richiesta di suddetto incontro può essere inoltrata tramite apposita e-mail all'indirizzo: whistleblowing@berlinpackaging.com

Ricevuta la richiesta, il Comitato Etico è tenuto a fissare l'incontro entro un periodo di tempo ragionevole.

In caso di impossibilità dei propri componenti, il Comitato Etico potrà altresì incaricare il responsabile di una funzione aziendale locale o nominare un consulente legale esterno, dotato delle necessarie competenze e professionalità, al fine di raccogliere tempestivamente la Segnalazione nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente Policy.

7.4. Segnalazioni pervenute a soggetto diverso dal Comitato Etico

La Segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Comitato Etico deve essere inoltrata dal ricevente al Comitato Etico stesso al seguente indirizzo e-mail whistleblowing@berlinpackaging.com entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato e delle Persone Coinvolte, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, laddove possibile. Il Comitato Etico, ricevuta la Segnalazione dal ricevente, provvederà a gestirla come descritto al successivo paragrafo 7.6.

7.5. Comitato Etico

La gestione delle Segnalazioni Interne è affidata al **Comitato Etico**, dotato di autonomia e indipendenza, soggetto ad obblighi di riservatezza in merito al contenuto delle Segnalazioni, e nominato dal Consiglio di Amministrazione di BPI. Il Comitato Etico è composto da soggetti interni al Gruppo aventi adeguate competenze in materia legale, di organizzazione del personale e di processi aziendali. Le attività del Comitato Etico e la gestione dei conflitti di interesse in capo ad uno o più componenti sono disciplinate nel "Regolamento del Comitato Etico".

7.6. Gestione delle Segnalazioni Interne

7.6.1. Ricezione

Ricevuta una Segnalazione Interna, il Comitato Etico, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento, invia l'avviso di ricevimento della Segnalazione al Segnalante.

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



7.6.2. Verifica della procedibilità della Segnalazione

Il Comitato Etico provvede a verificare:

- che il Segnalante sia legittimato ad inoltrare una Segnalazione in quanto rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 4;
- che l'oggetto della Segnalazione sia afferente alle Violazioni così come definite al paragrafo 5 e nell'Allegato II alla presente Policy.

Laddove tale verifica abbia esito negativo, la Segnalazione verrà archiviata, previa comunicazione al Segnalante, con decisione adeguatamente motivata. Resta ferma la possibilità per il Comitato Etico, laddove ne ravvisi l'opportunità, di procedere comunque con gli opportuni approfondimenti.

7.6.3. Verifica dell'ammissibilità della Segnalazione

Accertata la procedibilità della Segnalazione, il Comitato Etico provvede a verificare che la Segnalazione contenga gli elementi definiti al paragrafo 5.1. Nel caso in cui la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il Comitato Etico può richiedere ulteriori elementi al Segnalante. Il Comitato Etico archivia la Segnalazione poiché inammissibile, motivandone adeguatamente la decisione, nei seguenti casi:

- mancato riscontro alle richieste di integrazioni inviate al Segnalante entro 20 (venti) giorni, ovvero nel caso in cui le integrazioni fornite non fossero sufficienti a rispettare i requisiti di cui al paragrafo 5.1;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle Violazioni;

- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne al Comitato Etico la comprensione.

Resta ferma la possibilità per il Comitato Etico, laddove ne ravvisi l'opportunità, di procedere comunque con gli opportuni approfondimenti.

7.6.4. Istruttoria

Il Comitato Etico, verificata l'ammissibilità della Segnalazione, avvia l'indagine sui fatti o i comportamenti segnalati per valutarne la sussistenza. Il Comitato Etico dà diligente seguito alla Segnalazione, mantenendo, ove possibile, l'interlocuzione con il Segnalante e richiedendo integrazioni, ove necessario. Al fine di garantire il riconoscimento delle tutele dei Soggetti Protetti, il Comitato Etico può richiedere al Segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti e i relativi dati identificativi. Il Comitato Etico potrà avvalersi del supporto delle strutture aziendali più idonee, alla luce del caso concreto, ovvero di consulenti esterni specializzati nella materia oggetto della Segnalazione. In questo caso, il Comitato Etico trasmette alla struttura competente o al consulente esterno eventualmente coinvolti solo le informazioni necessarie, oscurando ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante o di altri Soggetti Protetti. Sono estesi alla struttura competente o al consulente esterno i medesimi doveri di riservatezza gravanti sul Comitato Etico.

Ove il Segnalato ne faccia espressa richiesta, il Comitato Etico ne dispone l'audizione oppure provvede all'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. In tal caso, il Comitato Etico è tenuto a redigere verbale dell'incontro e a sottoporlo al Segnalato per sottoscrizione.

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



7.6.5. *Riscontro*

Il Comitato Etico, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in assenza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, fornisce un adeguato Riscontro al Segnalante, che può avere ad oggetto:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e l'eventuale sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere;
- comunicazioni meramente interlocutorie, anche con riferimento allo stato di avanzamento dell'istruttoria.

7.6.6. *Esito*

Sulla base dei risultati dell'istruttoria, il Comitato Etico redige un verbale di chiusura della Segnalazione, che può avere ad oggetto le seguenti proposte alle funzioni aziendali competenti della società del Gruppo coinvolta:

- (i) misure volte a superare le criticità dei processi rilevate a seguito della Segnalazione;
- (ii) azioni nei confronti del Segnalato nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata;
- (iii) azioni nei confronti del Segnalante nel caso in cui emerga che la Segnalazione, infondata, sia stata fatta con dolo o in malafede.

7.7. **Archiviazione della documentazione e conservazione delle Segnalazioni**

Il Comitato Etico assicura che tutte le fasi dell'attività istruttoria siano sempre tracciate e archiviate correttamente. L'accesso all'archivio e la consultazione della documentazione digitale o cartacea sono consentiti esclusivamente al Comitato Etico, i cui componenti sono gli unici legittimati al possesso delle relative chiavi e/o password.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate, a cura del Comitato Etico, per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione o per il diverso termine di conservazione previsto ex lege.

La decorrenza dei termini di conservazione discende dall'esito finale della Segnalazione (i.e. archiviazione, risultanze dell'istruttoria etc.).

8. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna anche tramite i canali di segnalazione predisposti e gestiti dalle Autorità competenti per le Segnalazioni Esterne, alle condizioni eventualmente previste dalle Normative Applicabili, di cui all'Allegato II alla presente Policy

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica delle Informazioni sulla Violazione di cui sia venuto in possesso nel Contesto Lavorativo, solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- (i) il Segnalante ha previamente utilizzato il canale di segnalazione interna o esterna, ma non vi sia stato Riscontro nei termini previsti;
- (ii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- (iii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni, o che possa non avere efficace Seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

Soltanto le Divulgazioni Pubbliche che siano effettuate in presenza delle suddette condizioni consentono al Segnalante di beneficiare delle misure di tutela previste al paragrafo 10. Nell'ipotesi di Divulgazione Pubblica, ove il Segnalante riveli volontariamente la propria identità, non potrà essere garantita la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di tutela previste dalle Normative Applicabili. Laddove, invece, divulghi Informazioni sulle Violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname che comunque non ne consente l'identificazione, la Segnalazione potrà essere trattata, ai fini della riservatezza dei dati del Segnalante e nel caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, alla stregua di una Segnalazione Anonima. A tal fine, al Segnalante è suggerito di trasmettere alla società del Gruppo interessata la Divulgazione Pubblica effettuata tramite l'apposita e-mail istituita all'indirizzo:

whistleblowing@berlinpackaging.com

10. TUTELE DEI SOGGETTI PROTETTI

Al fine di incentivare l'invio delle Segnalazioni nell'interesse dell'integrità aziendale, il Gruppo si impegna a garantire ai Soggetti Protetti le tutele previste dalle Normative Applicabili. In particolare, il sistema di protezione si compone dei seguenti tipi di tutela:

- (i) tutela della riservatezza dei Soggetti Protetti, di cui al paragrafo 10.2;
- (ii) tutela da qualsiasi forma di Ritorsione adottata in ragione dell'effettuazione di una Segnalazione, di cui al paragrafo 10.3.

10.1. Condizioni per beneficiare delle tutele

Affinché i Soggetti Protetti possano beneficiare del regime di protezione previsto dalle Normative Applicabili, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- (i) che il Segnalante, al momento della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica abbia "fondato motivo" di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni siano vere e che le Violazioni rientrino tra quelle segnalabili ai sensi del paragrafo 5 e dell'Allegato II alla presente Policy; e
- (ii) che la Segnalazione sia effettuata secondo la presente Policy.

10.2. Tutela della riservatezza

Il Gruppo garantisce la riservatezza dell'identità dei Soggetti Protetti, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in conformità delle Normative Applicabili e al GDPR e alle altre leggi nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali. Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi dal Gestore, espressamente autorizzato a trattare tali dati. Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, il Comitato Etico trasmette al Segnalante un avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. La tutela della riservatezza non è garantita quando:

- (i) vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- (ii) l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è richiesta dall'autorità giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di organi di controllo esterno e/o di autorità indipendenti originatisi a seguito della Segnalazione stessa.

Con specifico riguardo alle società del Gruppo che hanno adottato un Modello 231, al di fuori dei casi sopra previsti, la violazione dell'obbligo di riservatezza a tutela dei Soggetti Protetti comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari ai sensi del sistema disciplinare come previsto dal Modello 231.

10.3. Divieto di Ritorsione

Il Gruppo vieta e sanziona le Ritorsioni nei confronti dei Soggetti Protetti. Inoltre, in caso di procedimenti che abbiano ad oggetto l'accertamento di presunte Ritorsioni, successive alla presentazione della Segnalazione, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della Segnalazione. In tali ipotesi, la società del Gruppo coinvolta avrà l'onere

di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla Segnalazione. Laddove siano accertate condotte volte a:

- (i) ostacolare o tentare di ostacolare le Segnalazioni;
- (ii) porre in essere atti di Ritorsione o comportamenti vessatori;
- (iii) violare l'obbligo di riservatezza sull'identità dei Segnalanti e del contenuto delle Segnalazioni;

saranno applicate sanzioni disciplinari nel rispetto della normativa giuslavoristica locale e del principio di proporzionalità delle sanzioni. Con specifico riguardo alle società del Gruppo che hanno adottato un Modello 231, le Ritorsioni nonché le condotte idonee ad ostacolare l'effettuazione di una Segnalazione sono sanzionabili disciplinarmente ai sensi del sistema disciplinare come previsto all'interno del Modello 231 adottato. In caso di Segnalazioni Anonime, laddove il Segnalante venga successivamente identificato e abbia subito Ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dalla presente Policy.

10.4. Limitazioni della tutela dei Soggetti Protetti

Nel caso in cui:

- (i) sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- (ii) sia accertata la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave;

il Segnalante potrà essere escluso dall'applicazione delle tutele previste dalle Normative Applicabili e potrà essere soggetto ad una sanzione disciplinare. Non è, peraltro, esclusa

Berlin Packaging

Whistleblowing Policy



la responsabilità penale, civile o amministrativa per tutti quei comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

11. FLUSSI INFORMATIVI TRA COMITATO ETICO E ORGANISMO DI VIGILANZA

Con specifico riguardo alle società del Gruppo che hanno adottato un Modello 231, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing e dalle procedure aziendali applicabili, la ricezione di eventuali Segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello 231 e/o comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, anche potenziali, è comunicata tempestivamente dal Comitato Etico all'OdV della società interessata. Nel caso in cui tali Segnalazioni, una volta analizzate, risultino essere fondate – e, dunque, avere effettivamente prodotto una Violazione –, il Comitato Etico provvede a darne tempestiva informativa *ad hoc* all'OdV. Qualora l'OdV riceva una Segnalazione, provvederà ad inoltrarla al Comitato Etico entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, ove possibile.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto così come definito nella privacy policy relativa al presente trattamento e nel pieno rispetto della normativa privacy applicabile negli Stati membri dell'Unione Europea in cui il Gruppo è presente, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del Segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e mettendo in atto misure tecniche

e organizzative previste nella presente Policy adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

13. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Gruppo promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e la presente Policy (quali, ad esempio, comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter, portale intranet, etc.). Al riguardo, il Gruppo assicura:

- (i) idonea formazione ai membri del Comitato Etico;
- (ii) idonea informazione e comunicazione a tutti i destinatari delle Normative Applicabili con riguardo al canale di segnalazione interno, alle procedure e ai presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne, nonché al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare Segnalazione Esterne. Le informazioni sull'utilizzo dei canali di segnalazione e sulla loro gestione sono pubblicate sul sito internet del Gruppo nell'apposita sezione "*Compliance*".

14. APPROVAZIONE, REVISIONE E DIVULGAZIONE

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPI e recepita dai vertici delle altre società del Gruppo. Eventuali proposte di modifica e/o integrazione della presente Policy potranno essere sottoposte da parte delle funzioni aziendali competenti e/o del vertice delle società del Gruppo al Comitato Etico per le opportune valutazioni.

Whistleblowing Policy

Allegato I - Misure Ritorsive



AI SENSI DELLA DIRETTIVA WHISTLEBLOWING, COSTITUISCONO RITORSIONI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, LE SEGUENTI AZIONI:

- (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative;
- (v) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- (vi) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- (vii) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- (viii) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- (ix) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- (x) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- (xi) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- (xii) l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Whistleblowing Policy

Allegato II - Italia



Il presente allegato illustra le disposizioni in merito ai segnalanti, all'oggetto della segnalazione e all'Autorità competenti per le Segnalazioni Esterne, previste dalle Normative Whistleblowing Europee dei seguenti Stati membri: **1) Italia, 2) Francia, 3) Grecia, 4) Olanda, 5) Spagna.**

| SEGNALANTI | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE O DIVULGAZIONE PUBBLICA | AUTORITÀ COMPETENTI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori subordinati; • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per conto o in favore della società; • coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con BPI (es. fornitori), liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti, notai etc...) e i consulenti; • i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. | <ul style="list-style-type: none"> • Violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; • violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati; • violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione, purché non rientranti nell'ambito delle violazioni di cui alle lett. A) e B); • le violazioni del Codice di Condotta Globale del Gruppo. • le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello 231, per le società del Gruppo che lo hanno adottato, possono essere segnalate esclusivamente tramite i canali di segnalazione interni predisposti dalla società italiana del Gruppo coinvolta. | <p>Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)</p> <p>Il Segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC, disponibile nell'apposita sezione sul sito internet di ANAC, solo laddove sussistano i seguenti presupposti stabiliti dal Decreto Whistleblowing, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata attivazione dei canali interni da parte della società del Gruppo coinvolta; • la Segnalazione, effettuata in conformità alle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing e della presente Policy, non ha avuto seguito; • ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni. In ordine ai fondati motivi, si specifica che il Segnalante deve poter ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione Interna: <ul style="list-style-type: none"> - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella Violazione, vi sia il rischio che la Violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza; - questa potrebbe determinare il rischio di Ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante); - ha fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente. |

Whistleblowing Policy

Allegato II - Francia



| SEGNALANTI | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE O DIVULGAZIONE PUBBLICA | AUTORITÀ COMPETENTI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Membri del personale, persone il cui rapporto di lavoro è cessato, se le informazioni sono state ottenute nell'ambito di tale rapporto, e persone che hanno presentato domanda per un posto di lavoro presso l'ente interessato, se le informazioni sono state ottenute nell'ambito di tale candidatura; • azionisti, soci e titolari di diritti di voto nell'assemblea generale dell'ente; • i membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza; • dipendenti esterni e occasionali; • alle parti contraenti dell'ente interessato, ai loro subappaltatori o, nel caso di persone giuridiche, ai membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo di tali contraenti e subappaltatori e ai membri del loro personale. | <ul style="list-style-type: none"> • Illeciti, reati, minacce o danni all'interesse pubblico, secondo la legge francese; • violazioni o tentativi di nascondere la violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dalla Francia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, del diritto dell'Unione europea, della legge o di un regolamento; • richieste relative alla regolamentazione del rapporto di lavoro o dei rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi riferite ad un illecito, ad un reato, ad una violazione della legge o di un regolamento. | <p>a) Appalti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles <p>b) Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorité des marchés financiers (AMF), pour les prestataires en services d'investissement et infrastructures de marchés • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), pour les établissements de crédit et organismes d'assurance <p>c) Sicurezza e conformità dei prodotti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) • Service central des armes et explosifs (SCAE) <p>d) Sicurezza dei trasporti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour la sécurité des transports aériens Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), pour la sécurité des transports terrestres (route et fer); • Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), pour la sécurité des transports maritimes. <p>e) Protezione dell'ambiente: Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD)</p> <p>f) Radioprotezione e sicurezza nucleare: Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN)</p> <p>g) Sicurezza alimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) <p>h) Salute pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) • Agence nationale de santé publique (Santé publique France, SpF) Haute Autorité de santé (HAS) |

Whistleblowing Policy

Allegato II - Francia



| SEGNALANTI | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE O DIVULGAZIONE PUBBLICA | AUTORITÀ COMPETENTI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE |
|------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Agence de la biomédecine • Etablissement français du sang (EFS) • Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) • Inspection générale des affaires sociales (IGAS) Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) • Conseil national de l'ordre des médecins, pour l'exercice de la profession de médecin • Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour l'exercice de la profession de masseur- kinésithérapeute • Conseil national de l'ordre des sages-femmes, pour l'exercice de la profession de sage-femme • Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pour l'exercice de la profession de pharmacien • Conseil national de l'ordre des infirmiers, pour l'exercice de la profession d'infirmier • Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste • Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue • Conseil national de l'ordre des vétérinaires, pour l'exercice de la profession de vétérinaire • Protezione dei consumatori: Direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes (DGCCRF) i) Protezione della privacy e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi • Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) • Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) l) Violazioni degli interessi finanziari dell'unione europea. • Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité • Direction générale des finances publiques (DGFiP), pour la fraude à la taxe sur le Valeur ajoutée • Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), pour la fraude aux droits de douane, droits anti-dumping et assimilés m) Infrazioni relative al mercato interno • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles • Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles et les aides d'Etat • Direction générale des finances publiques (DGFiP), pour la fraude à l'impôt sur les sociétés |

Whistleblowing Policy

Allegato II - Grecia



| SEGNALANTI | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE O DIVULGAZIONE PUBBLICA | AUTORITÀ COMPETENTI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Le persone impiegate nel settore pubblico o privato che abbiano ottenuto, nel corso della loro attività, informazioni sulle violazioni, che sono tenute a segnalare, e in particolare: i lavoratori, ossia coloro che forniscono servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona per i quali ricevono una retribuzione, indipendentemente dal fatto che il loro impiego sia a tempo pieno o a tempo parziale, permanente o stagionale, o che siano distaccati da un'altra istituzione. <p>Il concetto di "lavoratore" comprende i dipendenti pubblici e i dipendenti del settore pubblico con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o di impiego;</p> <ul style="list-style-type: none"> i lavoratori autonomi, i liberi professionisti o i consulenti o i lavoratori a domicilio; gli azionisti e le persone appartenenti all'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa, compresi i membri non esecutivi, nonché i volontari e i tirocinanti retribuiti o non retribuiti; tutte le persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. | <p>Violazioni del diritto dell'Unione, nei settori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, nonché prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti; protezione ambientale protezione dalle radiazioni e sicurezza nucleare sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; la protezione dei consumatori; la protezione della privacy e dei dati personali, nonché la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e come specificato nelle pertinenti misure dell'Unione; violazioni relative al mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni del mercato interno relative a transazioni in violazione delle norme sull'imposta sulle società o ad accordi il cui scopo è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto o lo scopo della normativa applicabile in materia di imposta sulle società. | <p>Autorità Nazionale per la Trasparenza www.aead.gr</p> |

Whistleblowing Policy

Allegato II - Olanda



| SEGNALANTI | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE O DIVULGAZIONE PUBBLICA | AUTORITÀ COMPETENTI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Tutte le persone fisiche che nell'ambito dell'attività lavorativa segnalano o rilevano un sospetto di illecito | <ul style="list-style-type: none">• una violazione o un rischio di violazione del diritto dell'Unione;• un atto o un'omissione in cui è in gioco l'interesse pubblico in relazione a:<ul style="list-style-type: none">- una violazione o il rischio di violazione di una norma di legge o di norme interne che impongono un obbligo specifico e che sono state stabilite da un datore di lavoro sulla base di una norma di legge; o- un rischio per la salute pubblica, la sicurezza pubblica o l'ambiente, o un'azione o un'omissione impropria che metta a repentaglio l'attività del datore di lavoro;- omissione che mette a rischio il corretto funzionamento dei servizi pubblici o di un'impresa. | <ul style="list-style-type: none">• Autorità olandese per i consumatori e i mercati;• Autorità olandese per i mercati finanziari;• Autorità per la protezione dei dati;• De Nederlandsche Bank N.V.;• Autorità Whistleblowing;• Ispettorato per la salute e l'assistenza ai giovani;• Autorità sanitaria olandese;• Autorità per la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni. |

Whistleblowing Policy

Allegato II - Spagna



| SEGNALANTI | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE O DIVULGAZIONE PUBBLICA | AUTORITÀ COMPETENTI PER LE SEGNALAZIONI ESTERNE |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Le persone che rivestono la qualifica di dipendenti pubblici;• i lavoratori autonomi;• gli azionisti, i detentori di quote e le persone appartenenti all'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi;• qualsiasi persona che lavori per o sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. | <ul style="list-style-type: none">• Gli atti o le omissioni che possono costituire violazioni del diritto dell'Unione, a condizione che:• rientrino nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, indipendentemente dalla loro qualificazione nel diritto nazionale;• ledano gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); o• incidano sul mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti concessi dagli Stati, nonché le violazioni relative al mercato interno in relazione ad atti che violano le norme o le pratiche in materia di imposta sulle società volte a ottenere un vantaggio fiscale che falsa l'oggetto o la l'obiettivo della legislazione applicabile all'imposta sul reddito delle società.• atti od omissioni che possono costituire un reato o un illecito amministrativo grave o molto grave. In ogni caso, si intendono tutti gli illeciti penali o amministrativi gravi o gravissimi che comportino un danno economico all'Erario e alla Previdenza Sociale. | <p>Autorità Indipendente per la Protezione dei Segnalanti, A.A.I., o le autorità ed enti regionali corrispondenti</p> |



berlinpackaging.eu